

COMUNE di PROCIDA (NA) – Verbale O.I.V. n. 09/2015

Vigilanza sull'osservanza degli obblighi di trasparenza in merito alla pubblicazione dei dati - dal 20 ottobre l'ANAC avvierà specifica attività di verifica

C O M U N E D I P R O C I D A - *Provincia di Napoli*

Via Libertà, n. 12 bis – 80079 PROCIDA – P. IVA 00634830632

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (organo monocratico)

presso Sez. 1 - Affari Generali e Istituzionali - Tel.: 0818101941; Fax: 0818968803

email: comune.procida@asmepec.it

Verbale n. 9 del 9/10/2015

Oggetto :

1) A.N.AC. – Vigilanza sull'osservanza degli obblighi di trasparenza in merito alla pubblicazione dei dati - dal 20 ottobre l'ANAC avvierà specifica attività di verifica

Il verbale è trasmesso

al **Sindaco**

al **Presidente del Consiglio Comunale**

con delega all'Azienda Comunale e Personale

al **Segretario Generale – Responsabile della Prevenzione**

della Corruzione e della Trasparenza

al **Responsabile 1° Sez. – Affari Generali ed Istituzionali**

al **Responsabile 7° Sez. – Servizi Finanziari**

COMUNE di PROCIDA (NA) – Verbale O. I. V. n. 09/2015

Vigilanza sull'osservanza degli obblighi di trasparenza in merito alla pubblicazione dei dati - dal 20 ottobre l'ANAC avvierà specifica attività di verifica

C O M U N E D I P R O C I D A - *Provincia di Napoli*

Via Libertà, n. 12 bis – 80079 PROCIDA – P. IVA 00634830632

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (organo monocratico)

presso Sez. 1 - Affari Generali e Istituzionali - Tel.: 0818101941; Fax: 0818968803

email: comune.procida@asmepec.it

1) A.N.AC. – Vigilanza sull'osservanza degli obblighi di trasparenza in merito alla pubblicazione dei dati - dal 20 ottobre l'ANAC avvierà specifica attività di verifica.

Il giorno 9 ottobre 2015 alle ore 10:00, nella sede comunale, si è riunito l' O. I. V. Organismo Indipendente di Valutazione, organo monocratico, nella persona del Dott. Salvatore CORPORENTE, come nominato con Decreto Sindacale n. 24 del 09/07/2013, per la trattazione dell' ordine del giorno in oggetto.

Premesso:

- che l'Organismo Indipendente di Valutazione è stato nominato con Decreto del Sindaco n. 24 in data 09.07.2013, con decorrenza dal 15.07.2013, ed esercita, in piena autonomia ed indipendenza, le attività previste dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150/2009; nonché tutte le funzioni e ogni altro compito ad esso assegnato dalle leggi, statuti e regolamenti comunali, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 36 bis "Organismo Indipendente di Valutazione O.I.V., commi 3) "Funzionamento", 4) "Compiti" e 5) "Report operativi", del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, introdotto con delibera n. 6/2013 del C.C. nella seduta del 21/01/2013 di approvazione del "Regolamento sui Controlli Interni";

- che sono interessati i componenti della struttura comunale di riferimento dell'O.I.V. :

- il Segretario Generale, Dott. Dott. Proc. Luigi Cupolo, anche nella funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, attribuita con Decreto Sindacale n. 17/2013, e per la funzione di Responsabile della Trasparenza attribuita con Decreto Sindacale n. 23/2013;
- il Responsabile della 1° Sezione – Affari Generali ed Istituzionali, Dott. Michele Ambrosino;
- il Responsabile 7° Sez. – Servizi Finanziari, Dott. Vincenzo Roggiero;

- che è stato informato :

- il Presidente del Consiglio Comunale con delega all'Azienda Comunale e Personale, Avv. Antonio Intartaglia.

COMUNE di PROCIDA (NA) – Verbale O.I.V. n. 09/2015

Vigilanza sull'osservanza degli obblighi di trasparenza in merito alla pubblicazione dei dati - dal 20 ottobre l'ANAC avvierà specifica attività di verifica

1) A.N.AC. – Vigilanza sull'osservanza degli obblighi di trasparenza in merito alla pubblicazione dei dati - dal 20 ottobre l'ANAC avvierà specifica attività di verifica

Si premette che, in considerazione della proliferazione di normative nazionali, di interpretazioni, di giurisprudenza in materia di lavoro pubblico e di politiche economiche del personale, nonché in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, l'O.I.V. sviluppa iniziative di impulso e di aggiornamento, trasferendo informazioni o segnalando pareri, delibere in particolare della A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione.

Comunicato del Presidente dell'ANAC del 1.10.2015

Vigilanza sull'osservanza degli obblighi di trasparenza in merito alla pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di consulenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni

Con un comunicato del 1° ottobre, il Presidente dell'Autorità informa che l'ANAC avvierà, a decorrere dal prossimo 20 ottobre, una specifica attività di vigilanza sull'osservanza degli obblighi di trasparenza in merito alla pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di consulenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni.

Nel comunicato si ricorda che per le società e gli enti in argomento è stata adottata la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

° ° °

Sull'argomento si richiamano le considerazioni di approfondimento proposte con il precedente verbale n. 8 del 5.08.2015, in ordine alle “Linee guida in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” che l'Autorità ha pubblicato il 17.06.2015. Le linee guida chiariscono gli aspetti della norma e obbligano - tra le altre cose - le PA ad effettuare un censimento di tutte le loro partecipate.

Ciò premesso e prima di trattare il tema della specifica attività di verifica dell'ANAC, si è ritenuto utile ed opportuno avviare un monitoraggio complessivo sull'aggiornamento dei dati pubblicati sul sito del Comune “Amministrazione Trasparente”. L'attività svolta unitamente al Responsabile della 1° Sezione – Affari Generali ed Istituzionali, Dott. Michele Ambrosino ha evidenziato la necessità di completare ed aggiornare le seguenti sezioni e sottosezioni del sito :

- curriculum degli organi di indirizzo politico e amministrativo
- sovvenzioni, contributi, sussidi
- documenti di programmazione finanziaria
- dati del patrimonio
- servizi erogati – costi contabilizzati
- programma triennale OO.PP. 2015/17
- aggiornamento piani anticorruzione PTPC e per la trasparenza PTTI .

COMUNE di PROCIDA (NA) – Verbale O.I.V. n. 09/2015

Vigilanza sull'osservanza degli obblighi di trasparenza in merito alla pubblicazione dei dati - dal 20 ottobre l'ANAC avvierà specifica attività di verifica

Si procede alla lettura del comunicato del 1° ottobre del Presidente dell'Autorità, concernente l'attività di vigilanza sulla pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di consulenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni, di cui si riporta il testo integrale :

Con l'orientamento n. 24 del 23 settembre 2015 in materia di trasparenza, l'Autorità ha formulato indicazioni in merito all'applicazione della sanzione disposta dall'art. 22, co. 4 del d.lgs. n. 33/2013 consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate come individuati nel co. 1 dell'art. 22 citato, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati indicati nel medesimo articolo 22 del decreto.

Considerato che il divieto di erogare somme trova applicazione anche nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza, di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. 33/2013, si informa che l'Autorità avvierà una specifica attività di vigilanza sull'osservanza di tali obblighi di trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, anche ai fini dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013, a decorrere dal **20 ottobre 2015**. Per la pubblicazione dei suddetti dati e, più in generale, per indicazioni in materia di applicazione delle norme di trasparenza e di prevenzione della corruzione si rinvia alla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

In ordine alle attività di implementazione ed aggiornamento dei dati da pubblicare nel sito del Comune, con particolare riferimento agli obblighi previsti dagli art. 14, 15 e 22 del D.lgs. 33/2013, si procede – unitamente al Responsabile della 1° Sezione Affari Generali ed Istituzionali, Dott. Michele Ambrosino - all'esame delle prescrizioni di legge anche con l'ausilio delle risposte ai quesiti frequenti riportate nelle "FAQ" del sito web dell'ANAC, al fine di individuare più agevolmente i campi necessari di aggiornamento ed i soggetti preposti alla trasmissione dei dati ed informazioni necessarie, nonché di sciogliere alcuni dubbi applicativi.

Si riportano di seguito le considerazioni esaminate.

Estratto dalle FAQ in materia di trasparenza (sull'applicazione del d.lgs. n. 33/2013)

Pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico (art. 14)

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività.

Al fine di identificare gli organi di indirizzo occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, tra l'altro, l'adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.

Per espressa previsione dell'art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, gli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo articolo si applicano a tutti i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo.

COMUNE di PROCIDA (NA) – Verbale O.I.V. n. 09/2015

Vigilanza sull'osservanza degli obblighi di trasparenza in merito alla pubblicazione dei dati - dal 20 ottobre l'ANAC avvierà specifica attività di verifica

Inoltre, per gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica detti obblighi si applicano ai “componenti degli organi di indirizzo” di cui all'art. 22, c. 3, del medesimo decreto.

I dati relativi ai titolari di incarichi politici o di indirizzo politico sono da pubblicare, non rilevando se questi percepiscano compensi per l'incarico svolto.

Tutti i Comuni sono tenuti, indipendentemente dal numero di abitanti, alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del c. 1 dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.

Diversamente, l'obbligo di pubblicazione di cui al medesimo art. 14, c. 1, lett. f), si applica unicamente ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Nell'ambito dei Comuni sono organi di indirizzo politico il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali.

I rimborsi effettuati dall'ente ai datori di lavoro dei propri amministratori che siano anche lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici per le assenze dal servizio di cui all'art. 79, cc. da 1 a 4, del d.lgs. n. 267/2000, non sono da ricomprendere tra i dati da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, in quanto gli stessi sono già resi trasparenti attraverso la pubblicazione della dichiarazione dei redditi.

L'obbligo di pubblicazione dei rimborsi per spese di viaggio e missione sussiste per i viaggi di servizio e le missioni pagati con fondi pubblici in ragione dello svolgimento delle attività connesse alla carica.

Cariche relative ai titolari di incarichi politici e di indirizzo politico che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013

Costituiscono oggetto di pubblicazione i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, intendendo per questi ultimi le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato. Avuto riguardo alla formulazione letterale della citata lett. d), non rileva, ai fini della pubblicazione, la partecipazione o il controllo da parte dell'amministrazione su tali enti.

Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite, non essendo limitato l'obbligo di pubblicazione alle cariche di tipo “politico” o connesse con la carica politica rivestita.

Costituiscono oggetto di pubblicazione sia le cariche a titolo oneroso sia quelle a titolo gratuito, dovendosi precisare, per quelle onerose, anche i relativi compensi.

Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013

Gli incarichi svolti in qualità di libero professionista devono essere pubblicati laddove la relativa spesa gravi sulla finanza pubblica. Ad esempio, gli incarichi conferiti da parte di amministrazioni statali, Regioni, Province e Comuni, quali difesa in giudizio, consulenza tecnica etc., rientrano, qualora sia previsto un compenso, nella categoria degli incarichi gravanti sulla pubblica finanza per i quali sussiste, ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, l'obbligo di pubblicazione.

L'obbligo sussiste anche se detti titolari di incarichi risultano cessati successivamente a tale data, a nulla rilevando la causa di cessazione se per scadenza del mandato o per dimissioni.

Pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15)

L'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli incarichi anche di collaborazione e di consulenza conferiti.

Tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi, è rimessa a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione.

COMUNE di PROCIDA (NA) – Verbale O.I.V. n. 09/2015

Vigilanza sull'osservanza degli obblighi di trasparenza in merito alla pubblicazione dei dati - dal 20 ottobre l'ANAC avvierà specifica attività di verifica

Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 non sussiste un obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei titolari di incarico dirigenziale, di collaborazione e consulenza.

Nell'ipotesi in cui l'incarico sia stato conferito, si sia concluso e sia stato retribuito prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, la normativa applicabile per la pubblicazione e la comunicazione dei dati relativi all'incarico è quella vigente prima dell'entrata in vigore del decreto e quindi antecedentemente alla data del 20 aprile 2013.

Laddove un incarico, pur conferito precedentemente a tale data, mantenga i suoi effetti anche successivamente ad essa, si deve invece ritenere applicabile l'intera disciplina di cui all'art. 15 del decreto citato.

Ciò vale anche nel caso in cui un incarico conferito in precedenza sia compensato, in un momento successivo all'entrata in vigore del decreto, con una integrazione dell'emolumento inizialmente pattuito.

I dati relativi alle retribuzioni non devono essere riportati all'interno dei curricula ma di essi deve essere data separata evidenza.

Inoltre, i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o collaboratore e consulente.

Nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, l'amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".

Qualora, invece, l'amministrazione affidi all'esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l'amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

I dati relativi agli eventuali incarichi e cariche di dirigenti, consulenti e collaboratori sono da pubblicare sia se a titolo oneroso sia se a titolo gratuito.

Per i dirigenti le amministrazioni non sono tenute a pubblicare i dati relativi ai rimborsi per spese di viaggi di servizio e missioni. L'obbligo, infatti, è contenuto all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e si riferisce solo ai titolari di incarichi politici o di indirizzo politico.

Dati da pubblicare con riferimento ai titolari di posizione organizzativa

Ai sensi dell'art. 10, c. 8, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013, occorre pubblicare i curricula vitae dei titolari di posizioni organizzative.

Tuttavia, in assenza di una espressa indicazione di legge, l'obbligo di pubblicazione dei compensi previsto per i titolari di incarichi dirigenziali è da estendersi anche ai titolari di posizione organizzativa qualora incaricati di funzioni dirigenziali, formalmente attribuite ex art. 109, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000.

Per i componenti del Collegio sindacale devono essere pubblicati i dati relativi all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto nei loro confronti si configura il conferimento di un incarico di collaborazione e/o di consulenza.

Per i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere pubblicati i dati relativi all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto il relativo incarico è riconducibile a quelli di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.

Qualora gli enti omettano di pubblicare gli estremi degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e di collaborazione e consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, il pagamento del corrispettivo

COMUNE di PROCIDA (NA) – Verbale O.I.V. n. 09/2015

Vigilanza sull'osservanza degli obblighi di trasparenza in merito alla pubblicazione dei dati - dal 20 ottobre l'ANAC avvierà specifica attività di verifica

al soggetto incaricato esterno all'amministrazione determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario.

Gli incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali sono riconducibili agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.

Pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica (art. 22)

I tre requisiti richiesti dall'art. 22, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, ossia enti pubblici, comunque denominati, "istituiti", "vigilati" e "finanziati" dalla amministrazione, sono da intendersi come alternativi e non cumulativi fra di loro. Ad esempio, è prevista la pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati sebbene non finanziati dalle amministrazioni.

Le Istituzioni, organismi strumentali dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali dotati di autonomia gestionale, rientrano nel novero degli enti pubblici non economici locali ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000. Pertanto, ad esse è applicabile l'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, ivi compreso il c. 3 che rinvia agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto.

Sono oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 1, lett. b), le società di cui le amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione, non rilevando l'entità della partecipazione.

Sono da intendere quali enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, ivi incluse le fondazioni, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciute, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

In ogni caso, tenuto inoltre conto della eterogeneità degli enti di diritto privato sui quali le amministrazioni esercitano forme di controllo, rientra tra le competenze di ciascuna amministrazione individuare quali fattispecie non siano riconducibili alla categoria "enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione", di cui all'art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, dandone adeguata motivazione.

Il requisito del potere di nomina da parte dell'amministrazione, dei vertici o dei componenti degli organi dell'ente è equiparato al potere di designazione degli stessi, laddove la nomina conseguente a tale designazione sia, ai sensi di disposizioni normative o statutarie, sostanzialmente vincolata, o quando comunque la nomina non possa prescindere dalla designazione, pur potendosi non nominare uno specifico soggetto designato.

Al fine di porre le amministrazioni nella condizione di pubblicare i dati relativi agli incarichi e al trattamento economico complessivo degli amministratori delle società e degli enti, come previsto dall'art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, detti amministratori hanno l'obbligo di comunicare ai soci pubblici i predetti dati entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

La comunicazione dei dati deve essere effettuata al Responsabile della trasparenza di ciascun socio pubblico o ad altro soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o da altra disposizione anche regolamentare interna.

Ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo di cui all'art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, occorre pubblicare il nome e cognome dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo degli enti o delle società controllati e, per ciascuno di essi, il trattamento economico spettante.

Le società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria sono tenute alla pubblicazione delle informazioni di cui agli artt. 14 e 15 del

COMUNE di PROCIDA (NA) – Verbale O. I. V. n. 09/2015

Vigilanza sull'osservanza degli obblighi di trasparenza in merito alla pubblicazione dei dati - dal 20 ottobre l'ANAC avvierà specifica attività di verifica

d.lgs. n. 33/2013, relativi agli organi di indirizzo politico e ai titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza, in virtù del rinvio disposto dall'art. 22, c. 3, del medesimo decreto, che è da intendersi riferito a tutti i soggetti elencati nel medesimo art. 22, c. 1, lett. da a) a c).

Secondo quanto disposto dall'art. 22, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013, non sono invece tenute alla pubblicazione dei suddetti dati le società partecipate da amministrazioni pubbliche quotate in mercati regolamentati e le loro controllate.

In virtù del rinvio operato dall'art. 22, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, relativi alla pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi politici o di indirizzo politico e dei titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza, gli obblighi di pubblicazione contenuti nei predetti articoli devono ritenersi riferiti anche agli enti e alle **società vigilati, controllati o partecipati da Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.**

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività.

Negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di norma non si hanno organi elettivi, vista la diversa possibile articolazione delle competenze all'interno delle differenti tipologie di enti, al fine di identificare gli organi di indirizzo occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi di competenze, tra le quali, tra l'altro, l'adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.

Stante il rinvio all'art. 14 contenuto nell'art. 22, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e **le società a partecipazione pubblica sono tenuti a pubblicare i dati e le informazioni disposte dal citato art. 14, relativamente a tutti i componenti degli organi di indirizzo dell'ente o della società, così come anche individuati dallo statuto e dai regolamenti che ne disciplinano l'organizzazione e l'attività.**

I dati devono essere pubblicati sul sito istituzionale di ogni ente e società. Nel sito dell'amministrazione di riferimento è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti e delle società. In ogni caso, nel sito dell'amministrazione, per ciascuno degli enti e delle società, devono essere pubblicati i dati di cui all'art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013.

COMUNE di PROCIDA (NA) – Verbale O. I. V. n. 09/2015

Vigilanza sull'osservanza degli obblighi di trasparenza in merito alla pubblicazione dei dati - dal 20 ottobre l'ANAC avvierà specifica attività di verifica

La seduta viene tolta alle ore 13:00.

L'OIV si aggiorna a data da stabilire successivamente.

Il presente verbale, conformemente a quanto previsto dall'art. 36 bis, comma 3.3, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (riapprovato con delibera G.C. n. 94/2008 come modificato con delibera G.C. n. 44/2013), è sottoscritto dal componente verbalizzante dell'O.I.V., organo monocratico.



**A cura del Responsabile 1° Sezione – Affari Generali ed Istituzionali
dott. Michele Ambrosino**

l'O. I. V. dispone che :

- 1) Il verbale sia trasmesso in copia al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale con delega all'Azienda Comunale e Personale, al Segretario Generale, al Responsabile 1° Sez. – Affari Generali ed Istituzionali, al Responsabile 7° Sez. – Servizi Finanziari.
- 2) Il presente verbale sia pubblicato sul sito del Comune nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" – sotto-sezione di primo livello "Personale" – sotto-sezione di secondo livello "O.I.V. e responsabile misurazione performance".

Letto, confermato e sottoscritto, il componente dell'O.I.V. del Comune di Procida (Na), organo monocratico,

F.to Dott. Salvatore Corporente